REGOLAMENTO (CEE) N. 431/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2216/88 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/87 (6), prevede che l'importo differenziale comprenda un elemento correttore del prezzo indicativo che è calcolato in base all'incidenza del divario monetario sul prezzo indicativo; che per tale calcolo, il prezzo indicativo è diminuito di una percentuale fissa, attualmente del 7,5 %; che, per tener conto dell'andamento del mercato e per evitare perturbazioni, è opportuno aumentare tale percentuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84, la percentuale « 7,5 % » è sostituita dalla percentuale « 13 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile al calcolo degli importi differenziali validi per l'identificazione o l'esportazione a decorrere dal mese di:

— luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone,

— agosto 1989 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.
(5) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.
(6) GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.